

# Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2022

**N. 9 del Reg. Delibere**

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE  
TARIFFE TARI: ANNO 2022

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 17:00, in San Bartolomeo al Mare  
nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urso Valerio	Sindaco	Presente
Salerno Davide	Consigliere	Presente
Fedozzi Sandro	Consigliere	Presente
Barreca Giovanni	Consigliere	Presente
Lamonica Benito	Consigliere	Presente
Marescalco Salvatore	Consigliere	Assente
Ansaldo Lorenzo	Consigliere	Presente
Mantello Andrea	Consigliere	Assente
Martini Antonello	Consigliere	Presente
Arimondo Laura	Consigliere	Presente
Dacco' Norma	Consigliere	Presente
Campagna Enzo	Consigliere	Presente
Zambruno Valerio	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 11 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 24, c.4 del vigente Statuto Comunale:

		Presente/Assente
Gamalero Alessandra	Assessore Esterno	Presente
Ardoino Maria Elena	Assessore Esterno	Presente

**Assiste il Vice Segretario Alonzo Dott. Pier Luigi.**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica  
segnata in oggetto:

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2022

Il SINDACO introduce la pratica all'ordine del giorno e passa la parola al Responsabile Area Finanziaria, Dott. ACCORDINO Davide, il quale illustra brevemente la pratica.

**DOTTOR ACCORDINO:**

“Rispetto a questa pratica quest’anno invece relativamente alle tariffe TARI, approvando il PEF si è dovuto a malincuore verificare che c’è un aumento del piano economico-finanziario dovuto alla chiusura definitiva dell’ultima discarica che c’era in provincia di Imperia, a Taggia, quindi il passaggio che è stato fatto qualche settimana fa in Consiglio, con l’approvazione della convenzione con la Provincia, fa sì che i costi di smaltimento dei rifiuti subiscano un discreto aumento, lo chiamerei discreto per non andare oltre. Abbiamo tenuto conto del fatto che nella convenzione la Provincia chiede una disponibilità teorica pari ad uno smaltimento, mi sembra previsto per il 2020, che era circa del 28%, anno in cui eravamo decisamente bassi, per cui l’importo poteva anche essere decisamente più pesante.

Dai dati di cui siamo in possesso per il 2021 e per i primi mesi del 2022 invece abbiamo visto che la crescita della differenziata è abbastanza consolidata e quindi ci siamo attenuti ad una percentuale di smaltimento di circa del 40%. L’aumento che si va ad applicare non è stato su tutto quello che ci ha chiesto la Provincia, ma la parte che riteniamo essere più reale. Chiaramente però l’aumento del PEF automaticamente produce un aumento anche delle tariffe, per cui si è deciso di aumentare tutte le varie tariffe in maniera uguale, un 7% circa, in modo tale da non creare, soprattutto in un momento come questo, che è ancora post pandemico, con tutti gli aumenti legati ai costi dell’energia, ulteriori problematiche soprattutto alle attività produttive e, quindi, alle non domestiche. L’aumento generalizzato è chiaro che va un po’ a calmierare la situazione soprattutto delle attività produttive.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere ARIMONDO Laura:

**Cons. ARIMONDO:**

“Su questa votiamo contro perché, lo abbiamo già detto durante il Consiglio Comunale in cui si è votata la convenzione per il trasporto dei rifiuti fuori provincia, adesso ovviamente paghiamo lo scotto di una politica che non ha funzionato, tra l’altro in un momento in cui, in realtà da parecchio tempo, il costo del servizio deve essere totalmente coperto da una tariffa che grava sui contribuenti; quindi assolutamente contrari a questo aumento, che non è certamente responsabilità dei cittadini che lo subiscono”.

Il SINDACO chiede se vi sono ulteriori interventi.

Nessuno chiede la parola.

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla deliberazione in argomento è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato Dr. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espressione del quale è la firma apposta sulla proposta agli atti dell’Ente;

Visti

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Viste:

la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Viste altresì

- la deliberazione n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione n. 02/2021/DRIF del 4 novembre 2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”
- la deliberazione n. 68/2022/R/rif del 22 febbraio 2022 “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”;

Vista la deliberazione n. 12 del 17/02/2020 con cui il Comitato d’Ambito della Regione Liguria, ha individuato nei Comuni, gli Enti territorialmente competenti per l’anno 2020, che sono stati confermati anche per l’anno 2022 per tutte le Province e per la Città metropolitana di Genova ad eccezione del Bacino del genovesato;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 MTR – 2 ammonta ad € 937.133,00 allegato A sub n. 4;

Visti per quanto concerne il Comune, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nel rendiconto di gestione dell’anno a-2, in modo conforme a quanto previsto dalla Delib. 363/2021/R/rif, che prevede l’impiego dei costi effettivi, di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Evidenziato, quindi, che per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.769.775,00 ;

Dato atto che

- è inserito quale costo previsionale l’aumento del costo di smaltimento del rifiuto secco residuo derivante dalla necessità di conferire il rifiuto nelle discariche savonesi, detto costo è stimato sulla base degli importi unitari indicati dalla Provincia di Imperia e sulla base dei risultati di raccolta attesi per il 2022 per il comune di San Bartolomeo al Mare
- sono state previste le detrazioni in applicazione dell’art. 4.6 della Delibera 363/2021/R/rif pari a €. 32.795,00 applicate sugli importi indicati dal gestore al fine di ridurre l’importo del PEF 2022 per la quota gestore all’importo contrattuale previsto per il 2022, il gestore dichiara che tale riduzione non compromette l’equilibrio economico finanziario della gestione stessa;
- sono stati previsti costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato RU sia in capo al Gestore sia in capo al

Comune;

ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge allegato A sub n. 5;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti allegato A sub n. 6;

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni”* del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”* per cui *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di

cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2);

#### Considerato

- che i parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, sono indicati analiticamente nella relazione di accompagnamento redatta dallo Studio S.T. Ambiente, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale allegato A sub n. 3, e in particolare:
  - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario ( $\rho_a$ ,  $X_a$ ,  $PG$ ,  $QL$ ,  $C116$ );
  - i fattori di sharing ( $b$  e  $\omega$ );
- che in particolare l'attività di validazione svolta è dettagliata nella medesima relazione;

#### Evidenziato

- che il limite alla crescita tariffaria ( $\rho$ ) è stato determinato avendo a riferimento le entrate tariffarie relative al 2021;

[--\_Hlk100607430--]Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a R.T.I. di tipo orizzontale costituito dalla ditta Egea ambiente s.r.l. (capogruppo mandataria) e dalla ditta Proteo società cooperativa sociale (mandante), in forza di contratto in data 24.12.2020, avente scadenza il 08.12.2024;

Visto il Piano *provinciale* per la gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. N. 17 in data 22/03/2018, ai sensi della legge regionale 1/14 e ss.mm.ii.;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Evidenziato che l'importo unitario del Piano Finanziario risulta pari a 56,63 €/Kg è superiore all'importo del fabbisogno standard;

Rilevato che i costi standard non tengono conto delle oscillazioni nella quantità e qualità dei rifiuti prodotti durante l'anno a seguito dei flussi turistici che determinano una gestione non omogenea durante l'arco dell'anno e un conseguente incremento di costo,

Ritenuto di conseguenza corretto considerare i fabbisogni standard quale mero paradigma di confronto;

Ritenuto che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

Visto il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (All. A - sub 1), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 1.769.775,00, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 1.149.076,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 561.110,00
<i>ATTIVITA' ESTERNE</i>	€ 59.589,00

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato atto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri di ripartizione delle superfici tra utenze D e ND, per cui:

80% a carico delle utenze domestiche;

20% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/07/2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e all'Allegato C) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

[--\_Hlk100607151--]Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio*



2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

[--\_Hlk100607194--]

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI:	11	
ASTENUTI:	zero	
VOTANTI:	11	
FAVOREVOLI:	7	
CONTRARI:	4	(Cons. ARIMONDO Laura, DACCO' Norma, CAMPAGNA Enzo e ZAMBRUNO Valerio)

In conformità

### **DELIBERA**

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2022, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art.

2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di cui all' Allegato A) sub n. 3;

2) di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alla Allegato C) relativa alle utenze non domestiche;

3) di quantificare in € 1.769.775,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 88.489,00%;

5) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;

6) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili.

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI:	11	
ASTENUTI:	zero	
VOTANTI:	11	
FAVOREVOLI:	7	
CONTRARI:	4	(Cons. ARIMONDO Laura, DACCO' Norma, CAMPAGNA Enzo e ZAMBRUNO Valerio)

In conformità

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2022**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, li  
24/05/2022

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA**

**F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE  
DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2022**

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 24/05/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

---

---

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to Urso Valerio

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Alonzo Dott. Pier Luigi

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, li 16/06/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 31/05/2022 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, li 16/06/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott. Pier Luigi Alonzo

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, li 16/06/2022

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Pier Luigi Alonzo

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALONZO PIER LUIGI

CODICE FISCALE: TINIT-LNZPLG63S02H501Q

DATA FIRMA: 16/06/2022 09:06:40

IMPRONTA: 33396266383961613365393234316464306137383636303833623632343335346561353736343033

Allegato C  
TARIFFA per UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA		Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
Codice	Descrizione		
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,6143	1,1410
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,9636	1,7794
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,7588	1,4127
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,5179	0,9644
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,6019	2,9693
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,0961	2,0348
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,2045	2,2250
8	UFFICIED AGENZIE	1,3610	2,5265
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,6986	1,2986
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,3369	2,4776
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,8308	3,3823
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALCIGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1,2526	2,3062
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,3972	2,6764
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,0961	2,0375
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,3129	2,4253
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	5,8295	10,7770
17	BAR, CAFE', PASTICCERIA	4,3942	8,1011
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,1198	3,9202
19	PLURILICENZE ALIMENTARI EOMISTE	1,8549	3,4203
20	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE	7,2990	13,5073
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,9753	3,6539

Allegato B

TARIFFA per UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA			
Codice	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	OCCUPANTE 1	1,1199	52,19
2	OCCUPANTI 2	1,2564	139,17
3	OCCUPANTI 3	1,4067	173,96
4	OCCUPANTI 4	1,5023	226,15
5	OCCUPANTI 5	1,5978	278,34
6	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,6525	321,83